

Edilizia e Territorio

Appalti, dal 22 novembre la stretta su esclusione dalle gare e illeciti professionali

9 novembre 2017 - Giuseppe Latour

In «Gazzetta» le linee guida dell'Anac in materia di illeciti professionali e responsabile unico della professione



Arriva un nuovo elenco di reati che, anche per una condanna in primo grado, porteranno come effetto l'esclusione automatica dalle procedure di gara. È la novità più importante contenuta nel pacchetto di linee guida dell'Anac appena pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 260 del 7 novembre 2017). Si tratta dell'aggiornamento delle linee guida [n. 3 in materia di responsabile unico del procedimento](#) e la [n. 6 sugli illeciti professionali](#). In entrambi questi casi la piena entrata in vigore è fissata per il prossimo 22 novembre.

Le novità sugli illeciti professionali

Esercizio abusivo della professione, bancarotta semplice e fraudolenta, ricorso abusivo al credito. E, ancora, reati tributari, reati societari, delitti contro l'industria e il commercio. Ma anche reati urbanistici e reati collegati alla libertà degli incanti. Da adesso tutte le condanne non definitive per una di queste fattispecie porteranno in dote anche l'esclusione automatica dalla procedura di affidamento di qualsiasi appalto pubblico. L'Anac, infatti, li considera illeciti professionali gravi, in grado di compromettere la moralità di un'impresa e dei suoi

amministratori, ai sensi dell'articolo 80 del nuovo Codice appalti.

Basta questo a descrivere l'impatto che l'aggiornamento delle linee guida n. 6 dell'Autorità anticorruzione è destinato ad avere sul mercato italiano degli appalti pubblici. Con il nuovo documento, l'Authority aggiorna le precedenti prescrizioni, come da prassi, alle indicazioni del decreto correttivo (Dlgs n. 56/2017). E, nel farlo, porta alcune novità di grande rilevanza.

Quella più importante riguarda l'ambito oggettivo di applicazione delle regole sugli illeciti professionali, inserito al punto 2. Il principio generale è che per alcuni reati la condanna definitiva porta l'esclusione dalla procedura di gara. Il nuovo Codice ha, però, parecchio ampliato le possibilità di valutare la moralità di un'impresa, entrando anche nel territorio degli "illeciti professionali" che rendono "dubbia la sua integrità".

Nella prima versione delle linee guida non c'era un elenco esaustivo dei reati che, anche in caso di condanna in primo grado, danno luogo ad esclusione. Adesso, invece, l'Autorità ha deciso di compilare questa lista, mettendo dentro una lunga serie di reati. Ma non solo: viene precisato che "gli illeciti professionali gravi rilevano ai fini dell'esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell'illecito". Quindi, per le ipotesi indicate dall'Anac ci sarà poco da fare: le stazioni appaltanti dovranno escludere l'impresa, anche in presenza di una condanna non definitiva. Le amministrazioni, però, avranno un margine ulteriore di manovra e potranno considerare rilevanti anche altri illeciti, eventualmente di natura civile o amministrativa. Il terreno per gli operatori economici diventa, insomma, molto scivoloso.

Questa tagliola scatterà, poi, per tempi piuttosto lunghi. L'interdizione dalle procedure di gara – secondo quanto dicono le linee guida – sarà pari a cinque anni, se la sentenza penale di condanna non fissa la durata della pena accessoria. Sarà invece pari alla durata della pena principale, se questa è inferiore a cinque anni. Mentre si scenderà a tre anni nel caso in cui non ci sia stata una sentenza di condanna. Il massimo, insomma, è pari a cinque anni di interdizione. Anche in questo caso si tratta di un intervento di carattere restrittivo. Secondo la vecchia versione del testo, infatti, il periodo di esclusione non poteva superare i tre anni.

[SCARICA IL TESTO - LE LINEE GUIDA N.6 DELL'ANAC](#)

Rup, requisiti più leggeri

Con la linea guida n.3 sul Rup, l'Anac allenta i requisiti dei responsabili unici nei piccoli lavori. Nelle procedure sotto la soglia di 150mila euro sarà sufficiente avere tre anni di esperienza e un diploma: un grande passo in avanti rispetto ai

dieci anni di curriculum imposti dalla norma precedente. L'Anticorruzione guidata da Raffaele Cantone rende così molto più facile la vita alle amministrazioni, Comuni in testa, perché gli consentirà di aprire le porte a una nuova classe di responsabili unici molto giovani: a conti fatti, poco più che ventenni.

Più nello specifico, il capitolo sui requisiti professionali del Rup negli appalti di lavori viene riscritto quasi per intero rimodulando tutte le soglie (passano da tre a cinque) per rispondere in maniera più precisa alle esigenze del mercato. L'Anticorruzione, anzitutto, fa una specificazione di grande impatto, spiegando che per tutti i bandi attinenti l'ingegneria e l'architettura il Rup dovrà essere "un tecnico abilitato all'esercizio della professione". Non basterà, quindi, solo la formazione professionale specifica, richiesta dalla vecchia versione del testo.

Non è tutto. Viene, infatti, previsto che negli appalti sotto la soglia di 150mila euro (15mila per un valore di 1,3 miliardi nel 2016, secondo l'ultima relazione annuale dell'Anac) il Rup dovrà essere in possesso di un diploma rilasciato al termine di un corso di studi quinquennale e di un'anzianità di servizio di almeno tre anni. Quindi, per questa fascia di piccoli lavori i Rup, a conti fatti, potranno essere poco più che ventenni. La novità è rilevante, perché con il vecchio testo i responsabili unici dovevano avere un'esperienza di almeno dieci anni, oltre a un diploma o una laurea. Adesso, questo tipo di paletti scatta solo nella fascia tra 150mila e un milione di euro: in quel caso servirà arrivare all'esperienza almeno decennale. Sopra il milione sarà necessaria una laurea triennale, mentre sopra la soglia comunitaria (5,2 milioni di euro) bisognerà avere una laurea magistrale.

[SCARICA IL TESTO - LE LINEE GUIDA N.3 DELL'ANAC](#)

© RIPRODUZIONE RISERVATA